Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 2 ottobre 1981 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 settembre 1981.

Costituzione del Comitato di Ministri per il coordinamento degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Pag. 6382

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 11 settembre 1981.

Riduzione della gradazione alcoolica degli spumanti di qualità prodotti in regioni determinate . . . Pag. 6382

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 6383

Ministero delle finanze: Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Pompei . . . . . . Pag. 6385

Ministero del tesoro:

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Sardegna appartenenti al soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie . . . . Pag. 6385

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Sardegna appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo . . . . Pag. 6385

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Sardegna appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali . . . . Pag. 6385

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Sardegna appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali . . . . Pag. 6385

Medie dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 6386

Ministero della pubblica istruzione: Determinazione della indennità di carica spettante ai membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di alta matematica di Roma . . . . Pag. 6388

Commissariato straordinario del governo per la Campania e la Basilicata: Ordinanza 14 settembre 1981, n. 395. Interpretazione autentica dell'ordinanza 8 settembre 1981, n. 387. Pag. 6388

Provincia di Trento: Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un terreno in comune catastale di Ischia . . . . Pag. 6388

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei trasporti: Diario della prova orale del pubblico concorso a posti nel profilo professionale di macchinista (quarta categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Firenze . . . . Pag. 6388

Regione Lombardia:

Concorso per il conferimento di una sede farmaceutica vacante nella provincia di Cremona . . . . . Pag. 6388

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Como . . . . Pag. 6388

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1981, n. **29.**

Interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura Pag. 6389

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1981, n. **30.**

Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6 . . . . Pag. 6391

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 settembre 1981.

Costituzione del Comitato di Ministri per il coordinamento degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visti gli articoli 4, 11 ed 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 95 della Costituzione;

Considerato l'impegno prioritario del Governo nei confronti delle popolazioni colpite dal sisma del novembre 1980;

Ritenuto pertanto che deve assicurarsi la più organica e sollecita opera di ricostruzione e sviluppo di quelle regioni;

Considerato necessario a tal fine la istituzione di uno speciale Comitato dei Ministri che costituisca anche un costante punto di riferimento e collaborazione con le amministrazioni dello Stato, le regioni, enti ed altri soggetti comunque interessati all'opera di ricostruzione e sviluppo;

Ritenuto che detto Comitato dovrà svolgere o predisporre ogni attività comunque riferita alla ricostruzione;

Considerata la consistenza dei danni e le funzioni attribuite dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, ai Ministri per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, per il bilancio e la programmazione economica, nonché l'azione già svolta nel medesimo settore da alcuni Ministri;

Ritenuta la necessità di coordinamento con l'azione del commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 1980;

Considerata la necessità di assicurare i più ampi mezzi per l'attività del costituendo Comitato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 settembre 1981;

Decreta:

Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, uffici del Sottosegretario di Stato, è costituito uno speciale Comitato composto dai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, on. Claudio Signorile, dei lavori pubblici, on. Franco Nicolazzi, del bilancio e della programmazione economica, on. Giorgio La Malfa, per i beni culturali e ambientali, on. Vincenzo Scotti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, on. Giovanni Marcora, del lavoro e della previdenza sociale, on. Michele Di Giesi; dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Francesco Compagna; dal commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 1980, on. Giuseppe Zamberletti.

Il collegamento con le amministrazioni non statali è assicurato dagli onorevoli Scotti e Signorile.

Il Comitato si avvale anche di personale e mezzi del commissario, on. Zamberletti.

Roma, addì 19 settembre 1981

Il Presidente: SPADOLINI

(5741)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 settembre 1981.

Riduzione della gradazione alcoolica degli spumanti di qualità prodotti in regioni determinate.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate;

Visto il regolamento (CEE) 358/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente disposizioni sui vini a denominazione di origine controllata;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica concernenti il riconoscimento delle denominazioni di origine controllata e l'approvazione dei disciplinari di produzione relativi a vini di cui è prevista e disciplinata la spumantizzazione;

Considerato che i vini a denominazione di origine controllata nel tipo spumante possono essere ritenuti, ai sensi e per gli effetti del regolamento (CEE) n. 358/79 sopracitato, vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate;

Considerato che l'andamento eco-climatico della corrente annata di produzione 1981 ha determinato le condizioni necessarie per l'applicazione nella produzione dei vini spumanti in discorso delle norme che consentono la fissazione del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve destinate alla loro produzione ai valori previsti nelle rispettive zone viticole C1B, C2 e C3 di cui all'allegato IV del regolamento C.E.E. 337/79, ai sensi del II comma dell'art. VII del regolamento C.E.E. 338/79;

Considerato che per l'elaborazione dei vini spumanti i parametri sopra citati relativi al titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve rispondono anche ad effettive esigenze tecnologiche, avuto riguardo ai rapporti che si determinano con i valori dell'acidità fissa;

Ritenuta l'opportunità di applicare a tutti i vini a denominazione di origine controllata prodotti nell'annata 1981, nei rispettivi tipi spumanti le norme sopracitate, in attesa di provvedere ad attuare una regolamentazione specifica a ciascuno di essi nell'ambito dei relativi disciplinari di produzione;

Decreta:

Art. 1.

Le uve derivanti dalla vendemmia 1981 e destinate alla produzione dei tipi spumanti di vini a denominazione di origine controllata, riconosciuti ai sensi e per

gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, debbono assicurare, in deroga a quanto previsto da ciascun disciplinare di produzione, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a quello previsto dall'art. 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 338/79 per le rispettive zone viticole.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata nei tipi spumanti prodotti nell'annata 1981 devono presentare, compreso l'alcool contenuto nello sciroppo di dosaggio eventualmente aggiunto, un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 10% vol.

I vini a denominazione di origine controllata nei tipi spumanti prodotti nell'annata 1981 e derivanti da uve di vitigni aromatici devono presentare un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore al 6% vol. ed un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore al 10% vol.

Art. 3.

I produttori di uve della vendemmia 1981 provenienti da terreni vitati iscritti agli albi dei vigneti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono tenuti a:

dichiarare esplicitamente e separatamente nella denuncia delle uve prevista dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, il quantitativo di uve destinate alla produzione di mosti o di vini da spumantizzare per ottenere vini a denominazione di origine controllata di cui è prevista e disciplinata la spumantizzazione;

vendemmiare separatamente le uve di cui trattasi.

Art. 4.

Le uve dichiarate ai sensi e per gli effetti del precedente art. 3 devono essere vinificate separatamente e destinate esclusivamente alla produzione dei tipi spumanti dei rispettivi vini a denominazione di origine controllata, fermo restando che qualsiasi diversa eventuale destinazione fa decadere il diritto all'uso della denominazione di origine stessa e della qualifica di vino spumante di qualità prodotto in regioni determinate.

Art. 5.

Sui recipienti contenenti mosti o vini aventi i requisiti di cui al presente decreto, destinati alla spumantizzazione, devono essere apposte, ben visibili, indelebili ed inamovibili, le indicazioni relative alla denominazione del prodotto, alla sua destinazione, al quantitativo ed al titolo alcolometrico volumico totale.

Art. 6.

Gli elaboratori di vini a denominazione di origine controllata nei tipi spumanti, interessati all'applicazione della disciplina prevista dal presente decreto sono tenuti a denunciare sollecitamente e comunque non oltre il termine ultimo del periodo vendemmiale al competente Istituto incaricato della vigilanza per la repressione delle frodi i quantitativi di mosti o di vini detenuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(5667)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale stabilimento in Villa Carcina (Brescia), è prolungata al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova legatoria del Verbano con sede e stabilimento in Gravellona Toce (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 marzo 1981 al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura Marta S.p.a. con sede in Torino e stabilimento in Bra (Cuneo) e Dogliani (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio 1981 al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Depa, con sede in Napoli e stabilimento in Arzano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1981 al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.A.S. di Salerno, è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 12 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti Anic, è prolungata per altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baratta di Milano, stabilimento di Alessandria, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 aprile 1981 al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale stabilimento di Limestre (Pistoia), è prolungata al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale del 12 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Winefood di Corsico, è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lucicav con stabilimento in Terevola (Caserta), è prolungata al 6 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Sciolari A. di Roma, è prolungata al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sistemi Italia di Aprilia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 gennaio 1981 al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emerson Electronics, in liquidazione, con sede in Firenze, stabilimenti in Firenze e Siena, uffici e magazzini in Firenze e Calenzano (Firenze), è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Vetreria F.lli Diana con stabilimento in Frattamaggiore (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 aprile 1981 al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli N. & A. d'Ambrosio S.n.c. con stabilimento in Casoria (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 novembre 1980 al 24 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 14 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aree operanti nell'area di Napoli-Capodichino per i lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Capodichino, è prolungata per altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.I.S.I. di Pistoia, è prolungata al 12 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic fibre di Pisticci Scalo (Matera), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 febbraio 1981 al 9 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. California Fashion International con sede in Anagni (Frosinone), è prolungata al 10 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. California Fashion International con sede in Anagni (Frosinone), è prolungata all'8 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bigi Luigi e Figlio di Orvieto, è prolungata al 26 luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compagnia tecnica internazionale progetti - C.T.I.P., con sede in Roma, è prolungata all'8 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L. Calissano & Figli con sede in Corsico (Milano) e stabilimento in Alba (Cuneo),

è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco officine meccaniche con sede in Terni ed unità aziendale in Terni, Narni, Roma e Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 marzo 1981 al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cementi Vibrati - Cevisa, con sede in Napoli e stabilimento in Cellole (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 maggio 1981 al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Perusia con sede in Perugia, è prolungata all'11 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Perugia e Corciano.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meridionali prefabbricati, con sede in Firenze e stabilimento in Calvi Risorta (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 marzo 1981 al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5687)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Pompei.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1981 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Pompei è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 478.588.798 corrispondente, al netto dell'aggio dell'esattore, al carico di L. 507.674.860 iscritto a ruolo a nome della ditta « Mancini Raffaele ».

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5630)

MINISTERO DEL TESORO

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Sardegna appartenenti al soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Con decreto 14 luglio 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio ed all'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, degli immobili appartenenti al soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, esclusi i terreni, ubicati nella predetta regione, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà dello stesso I.N.A.M., allocati nei suddetti immobili ed in quelli assunti in locazione nella medesima regione.

Delle operazioni di trasferimento è incaricato il commissario liquidatore della suddetta gestione.

(5519)

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Sardegna appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Con decreto 14 luglio 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Sardegna, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento al comune di Cagliari, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, allocati nell'immobile assunto in locazione nel predetto comune e adibiti a compiti di assistenza sanitaria.

Delle operazioni di trasferimento è incaricato il commissario liquidatore della suddetta gestione.

(5520)

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Sardegna appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.

Con decreto 14 luglio 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Sardegna, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento al comune di Sassari dell'immobile appartenente alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ubicato nella predetta regione, nonché mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà dello stesso ente, allocati nel suddetto immobile ed in quelli assunti in locazione nella medesima regione.

Delle operazioni di trasferimento è incaricato il commissario liquidatore del suddetto ente.

(5521)

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Sardegna appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali.

Con decreto 14 luglio 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Sardegna, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali, ubicati nella predetta regione e adibiti a compiti di assistenza sanitaria.

Delle operazioni di trasferimento è incaricato il commissario liquidatore della suddetta gestione.

(5522)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 189

Corso dei cambi del 25 settembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1176,950	1176,950	1177 —	1176,950	1167 —	1176,90	1177,050	1176,950	1176,950	1176,95
Dollaro canadese	982,600	982,600	982,50	982,600	982,91	982,55	982,800	982,600	982,600	982,60
Marco germanico	505,900	505,900	506,30	505,900	505,95	505,90	505,950	505,900	505,900	505,90
Fiorino olandese	453,950	453,950	455,25	453,950	454,10	453,90	454,750	453,950	453,950	453,95
Franco belga	30,950	30,950	30,91	30,950	30,95	30,50	30,943	30,950	30,950	30,95
Franco francese	210,340	210,340	211,40	210,340	212,81	210,30	210,300	210,340	210,340	210,35
Lira sterlina	2098,250	2098,25	2103 —	2098,250	2104 —	2098,25	2097,500	2098,250	2098,250	2098,25
Lira irlandese	1834 —	1834 —	1847 —	1834 —	1844 —	—	1839 —	1834 —	1834 —	—
Corona danese	160,450	160,450	161,20	160,450	161,18	160,40	161,360	160,450	160,450	160,45
Corona norvegese	197,820	197,820	197,75	197,820	198,04	197,80	197,590	197,820	197,820	197,80
Corona svedese	209,800	209,800	210,25	209,800	210,11	209,75	210 —	209,800	209,800	209,80
Franco svizzero	596,050	596,050	596 —	596,050	596,21	596,10	594,900	596,050	596,050	596,05
Scellino austriaco	71,880	71,880	72,05	71,880	71,99	71,85	71,570	71,880	71,880	71,90
Escudo portoghese	18,300	18,300	18 —	18,300	18,573	18,30	18 —	18,300	18,300	18,30
Peseta spagnola	12,200	12,200	12,24	12,200	12,232	12,20	12,185	12,200	12,200	12,20
Yen giapponese	5,133	5,133	5,14	5,133	5,140	5,13	5,129	5,133	5,133	5,10

Media dei titoli del 25 settembre 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	38,975
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,950
» 5,50 % » » 1968-83	84,075
» 5,50 % » » 1969-84	81,400
» 6 % » » 1970-85	76,650
» 6 % » » 1971-86	70,525
» 6 % » » 1972-87	70 —
» 9 % » » 1975-90	70,600
» 9 % » » 1976-91	73,450
» 10 % » » 1977-92	78,050
» 12 % (Beni Esteri 1980)	70,575
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	67,450
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,325
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,675
» » » » 1-12-1979/81	99,300
» » » » 1- 1-1980/82	99,225
» » » » 1- 3-1980/82	98,800
» » » » 1- 5-1979/82	98,125
» » » » 1- 5-1980/82	98,175
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1980/82	98 —
» » » » 1- 7-1979/82	98,125
» » » » 1- 7-1980/82	98,225
» » » » 1- 8-1980/82	98,250
» » » » 1-10-1979/82	97,975
» » » » 1-10-1980/82	98,250
» » » » 1-12-1980/82	98,325
» » » » 1- 1-1980/83	98,050
» » » » 1-10-1980/83	98,975
» » » » 1- 3-1981/84	97,975
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	93 —
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,700
» » » 12 % 1- 4-1982	95,975
» » » 15 % 1- 1-1983	94,500
» » » 12 % 1-10-1983	86,126
» » » 12 % 1- 1-1984	84,250
» » » 12 % 1- 4-1984	84,175
» » » 12 % 1-10-1984	82,900
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 settembre 1981

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	1177 —
Dollaro canadese	982,700
Marco germanico	505,925
Fiorino olandese	454,350
Franco belga	30,946
Franco francese	210,320
Lira sterlina	2097,875
Lira irlandese	1836,500
Corona danese	160,905
Corona norvegese	197,705
Corona svedese	209,900
Franco svizzero	595,475
Scellino austriaco	71,725
Escudo portoghese	18,150
Peseta spagnola	12,192
Yen giapponese	5,131

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 190

Corso dei cambi del 28 settembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1188,050	1188,050	1188 —	1188,050	11 8 —	1188,50	1187,950	1188,050	1188,050	1188,05
Dollaro canadese	986,500	986,500	987 —	986,500	986,70	986,45	986,300	986,500	986,500	986,50
Marco germanico . . .	505,900	505,900	505,70	505,900	505,65	505,90	506 —	505,900	505,900	505,90
Fiorino olandese .	453,830	453,830	454 —	453,830	454,25	453,85	454,040	453,830	453,830	453,85
Franco belga .	30,943	30,943	30,86	30,943	30,91	30,90	30,925	30,943	30,943	30,95
Franco francese . .	211,280	211,280	211,40	211,280	211,30	211,30	211,350	211,280	211,280	211,30
Lira sterlina . .	2103,300	2103,300	2103 —	2103,300	2103,50	2103,20	2103 —	2103,300	2103,300	2103,30
Lira irlandese	1843,750	1843,750	1840 —	1843,750	1839,60	—	1845 —	1843,750	1843,750	—
Corona danese .	161,250	161,250	161,30	161,250	161,20	161,20	161,020	161,250	161,250	161,25
Corona norvegese .	198,660	198,660	198,65	198,660	198,70	198,65	198,550	198,660	198,660	198,65
Corona svedese .	210,250	210,250	210,25	210,250	210,25	210,20	210,450	210,250	210,250	210,25
Franco svizzero .	596,590	596,590	596,25	596,590	596,75	596,60	597 —	596,590	596,590	596,60
Scellino austriaco .	71,960	71,960	72 —	71,960	72,01	71,95	72,030	71,960	71,960	71,95
Escudo portoghese . .	18,170	18,170	18,50	18,170	18,15	18,15	18,250	18,170	18,170	18,15
Peseta spagnola .	12,188	12,188	12,50	12,188	12,18	12,20	13 —	12,188	12,188	12,18
Yen giapponese .	5,105	5,105	5,12	5,105	5,21	5,10	5,105	5,105	5,105	5,10

Media dei titoli del 28 settembre 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	38,250
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90 —
» 5,50 % » » 1968-83	84,075
» 5,50 % » » 1969-84	81,475
» 6 % » » 1970-85	76,650
» 6 % » » 1971-86	70,525
» 6 % » » 1972-87	72,200
» 9 % » » 1975-90	70,600
» 9 % » » 1976-91	73,450
» 10 % » » 1977-92	78,050
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,525
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	66,650
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,325
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,675
» » » » 1-12-1979/81	99,300
» » » » 1- 1-1980/82	99 —
» » » » 1- 3-1980/82	98,850
» » » » 1- 5-1979/82	98,600
» » » » 1- 5-1980/82	98,225
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1980/82	97,900
» » » » 1- 7-1979/82	98,350
» » » » 1- 7-1980/82	98,400
» » » » 1- 8-1980/82	98,350
» » » » 1-10-1979/82	98,250
» » » » 1-10-1980/82	98,375
» » » » 1-12-1980/82	98,375
» » » » 1- 1-1980/83	98,100
» » » » 1-10-1980/83	98,975
» » » » 1- 3-1981/84	98,175
» » » » 1- 4-1981/84	98,250
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	98,200
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,925
» » » 12 % 1- 4-1982	96,200
» » » 15 % 1- 1-1983	94,750
» » » 12 % 1-10-1983	86,300
» » » 12 % 1- 1-1984	84,225
» » » 12 % 1- 4-1984	84,150
» » » 12 % 1-10-1984	83,200
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 settembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1188 —
Dollaro canadese	986,400
Marco germanico	505,950
Fiorino olandese	453,935
Franco belga	30,934
Franco francese	211,315
Lira sterlina	2103,150
Lira irlandese	1844,375
Corona danese	161,135
Corona norvegese	198,605
Corona svedese	210,350
Franco svizzero	596,795
Scellino austriaco	71,995
Escudo portoghese	18,210
Peseta spagnola	12,594
Yen giapponese	5,105

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Determinazione dell'indennità di carica spettante ai membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di alta matematica di Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1981, registro n. 74, foglio n. 201, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro del tesoro, e vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione dell'11 marzo 1981, è stato stabilito che ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di alta matematica di Roma spetti un compenso fisso mensile di L. 50.000 lorde.

Ai componenti del medesimo consiglio di amministrazione nonché ai componenti del comitato direttivo dell'Istituto di cui trattasi spetta un gettone di presenza di L. 20.000 lorde per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali statutariamente previsti

Non è consentito il cumulo di più gettoni per una medesima giornata.

Le disposizioni di cui al citato decreto hanno effetto dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5654)

COMMISSARIATO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA CAMPANIA E LA BASILICATA

Ordinanza 14 settembre 1981, n. 395. Interpretazione autentica dell'ordinanza 8 settembre 1981, n. 387

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la propria ordinanza 8 settembre 1981, n. 387, con la quale è stato differito il termine al 31 dicembre 1981 per il pagamento dei contributi unificati in agricoltura comunque e da chiunque dovuti, nonché i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti, dai coloni e mezzadri e rispettivi concedenti;

Considerato che sono sorte delle perplessità interpretative circa l'ambito di applicazione di detta ordinanza che nel relativo dispositivo così recita: «per i terreni rientranti nei territori dei comuni (delle regioni Basilicata e Campania e della provincia di Foggia) indicati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1 della legge 13 aprile 1981, n. 128 (che ha convertito in legge il decreto-legge 13 febbraio 1981)»;

Ritenuto di dover precisare che i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono due e, precisamente, uno in data 30 aprile 1981, n. 126 e l'altro in data 22 maggio 1981, n. 146, tant'è che nella citata ordinanza n. 387 si parla di decreti e non di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto di dover dare atto di quanto sopra esposto circa la interpretazione autentica dell'ordinanza n. 387 sopra citata;

Visti il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 e l'art. 1 della legge 6 agosto 1981, n. 456;

Con i poteri conferitigli ed in deroga ad ogni altra disposizione vigente;

Dispone:

L'ordinanza 8 settembre 1981, n. 387, è interpretata in forma autentica come in premessa.

La presente ordinanza fa parte integrante della n. 387 ed ha effetto dalla data della medesima.

Napoli, addì 14 settembre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(5655)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un terreno in comune catastale di Ischia

Con deliberazione 17 luglio 1981, n. 8989, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 1297/15 in comune catastale di Ischia, dal demanio al patrimonio provinciale.

(5413)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova orale del pubblico concorso a posti nel profilo professionale di macchinista (quarta categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Firenze.

La prova orale del pubblico concorso, per soli esami, a posti nel profilo professionale di macchinista in prova, indetto con decreto ministeriale 25 marzo 1981, n. 716, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1981, registro n. 1 Trasporti, foglio n. 203, avrà luogo in Roma, via Giolitti, 34, dal 14 ottobre al 1° novembre 1981.

(5771)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso per il conferimento di una sede farmaceutica vacante nella provincia di Cremona

Con decreto 14 luglio 1981, n. 662/SAN., del presidente della giunta regionale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento della seguente sede farmaceutica rurale vacante e disponibile per il privato esercizio nella provincia di Cremona:

Madignano sede unica:

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al servizio medico provinciale di Cremona, via Bellarocca, 7, entro e non oltre le ore 12,30 del 29 gennaio 1982.

Gli interessati possono prendere visione del bando di concorso presso il servizio medico provinciale di Cremona, o presso l'assessorato regionale alla sanità della regione Lombardia, via Pontaccio, 10, Milano, o presso il comune di Madignano in cui la sede farmaceutica è messa a concorso.

(5591)

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Como

Con decreto 14 luglio 1981, n. 661/SAN., del presidente della giunta regionale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche rurali vacanti e disponibili per il privato esercizio nella provincia di Como:

Casnate con Bernate sede unica;
Garzeno sede unica;
Lambrugo sede unica;
Lezzeno sede unica;
Lomazzo sede n. 2;
Sorico sede unica.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al servizio medico provinciale di Como, via Cadorna, 8, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 15 gennaio 1982.

Gli interessati possono prendere visione del bando di concorso presso il servizio medico provinciale di Como, o presso l'assessorato regionale alla sanità della regione Lombardia, via Pontaccio, 10, Milano, o presso ciascun comune in cui le sedi farmaceutiche sono messe a concorso.

(5592)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1981, n. **29**.
Interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 106 *del 7 settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La presente legge è volta ad incrementare la produzione ittica, al fine di assicurare una maggiore disponibilità di alimenti proteici animali di produzione nazionale.

L'esercizio di tale attività è svolto nel rispetto e nella salvaguardia degli ambienti naturali e della loro valorizzazione paesaggistica, secondo le norme vigenti. A tal fine il consiglio regionale provvederà con un'apposita direttiva regolamentare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge regionale.

Art. 2.
Interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura

Le finalità della presente legge si attuano incrementando lo sviluppo dell'acquacoltura, mediante l'utilizzo degli ambienti di acqua dolce e salmastra, nonché dei terreni marginali, nei quali sussistono, anche potenzialmente, le condizioni ambientali e produttive necessarie al detto sviluppo.

Concorrono a promuovere e a favorire lo sviluppo dell'acquacoltura le attività di allevamento ittico, esercitate negli ambienti di cui al precedente comma, mediante l'adozione di tecniche razionali che consentano l'utilizzazione ottimale delle risorse proprie dell'ambiente e produzioni programmate per le esigenze di mercato.

Art. 3.
Contributi

Per i fini della presente legge, la Regione è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura massima del 50 % del costo delle seguenti iniziative:

costruzione, ampliamento e miglioramento: degli impianti di acquacoltura; di impianti fissi o mobili di cattura, di alimentazione, di selezione, di ossigenazione, di depurazione e di stabulazione per allevamento; di impianti per la riproduzione delle specie ittiche di acqua dolce e salmastra; di impianti per la conservazione e la lavorazione del pescato;

acquisto di mezzi di trasporto per la commercializzazione del prodotto ittico;

acquisto, in casi eccezionali, di impianti di acquacoltura e sempreché rispondano a esigenze obiettive di riequilibrio e di sviluppo delle zone deboli.

Art. 4.
Destinatari dei contributi

Possono beneficiare dei contributi:

i produttori agricoli ed ittici, singoli o associati;

le cooperative agricole o loro consorzi;

gli enti locali territoriali;

società, enti pubblici, enti privati.

Per beneficiare dei contributi occorre avere la disponibilità degli ambienti di cui al primo comma dell'art. 2 e gli interessati devono svolgere o dimostrare che intendono svolgere l'acquacoltura realizzando una o più iniziative di cui al precedente articolo. I contributi per l'acquisto dei mezzi di trasporto per la commercializzazione del prodotto ittico possono essere concessi soltanto se l'iniziativa è assunta unitamente a qualcun'altra indicata nel precedente articolo.

Art. 5.
Deleghe di funzioni amministrative

Le funzioni amministrative concernenti l'attuazione della presente legge sono delegate alle province, al circondario amministrativo di Rimini e alle comunità montane.

A ristorno forfettario delle spese per la predisposizione dei programmi di cui all'art. 7, secondo comma, della presente legge e nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al primo comma del presente articolo, gli enti delegati, ad esclusione del circondario amministrativo di Rimini, sono autorizzati a trattenere a favore del proprio bilancio una quota pari allo 0,50 % della assegnazione attribuita a ciascuno di essi, con riferimento alle partite di spesa effettivamente liquidate.

E' soppresso il secondo comma dell'art. 80 della legge regionale 6 agosto 1979, n. 25.

Art. 6.
Presentazione delle domande

Le domande di contributo, indirizzate al presidente della comunità montana o al presidente del circondario amministrativo di Rimini o per il restante territorio al presidente della provincia e, per conoscenza, alla giunta regionale, devono essere corredate:

dalla relazione descrittiva dell'iniziativa;
dal piano economico, produttivo, finanziario;
dal preventivo di spesa;
dal progetto tecnico e computo metrico estimativo.

Qualora le domande siano presentate da società legalmente costituite, dovrà essere anche allegato il certificato della cancelleria del tribunale presso cui la società è iscritta, attestante le persone autorizzate a rappresentarla legalmente.

Qualora trattisi di società di fatto, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti.

Per le società cooperative ed associazioni dei produttori, la domanda dovrà essere corredata anche dallo statuto e dall'elenco dei soci.

Le domande devono inoltre essere corredate dalla documentazione rilasciata dalle amministrazioni competenti, in particolare in materia di urbanistica, di sanità, di salvaguardia e tutela ambientale, attestante la possibilità di effettuare le attività per le quali vengono richiesti i contributi.

Art. 7.
Programmi degli interventi

La giunta regionale ripartisce i fondi tra gli enti delegati sulla base di programmi annuali presentati da dette amministrazioni alla giunta medesima. L'assegnazione dei fondi avviene, sentita la commissione consiliare competente, in relazione alle singole iniziative da realizzare e secondo priorità territoriali e settoriali stabilite dalla giunta regionale per ogni triennio di applicazione della legge.

Gli enti delegati, sentite le categorie interessate, predispongono i programmi degli interventi sulla base delle domande presentate e provvedono alla concessione dei contributi.

Art. 8.
Ripartizione dei contributi

La Regione mette a disposizione degli enti delegati le somme corrispondenti ai contributi da erogare ai beneficiari operanti nelle rispettive circoscrizioni territoriali mediante aperture di credito in proporzione alla distribuzione dei relativi stanziamenti nei rispettivi esercizi finanziari.

Per il finanziamento di tali aperture di credito si applicano le norme di cui agli articoli 66 e seguenti della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, e del regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati 9 dicembre 1978, n. 50.

Art. 9.
Concessione dei contributi

I contributi sono concessi sulla base dei programmi di cui al precedente art. 7.

Nel caso in cui le iniziative ammesse a contributo non vengano avviate entro sei mesi dalla comunicazione della concessione del contributo all'interessato, l'ente delegato dispone la revoca della concessione stessa.

Il finanziamento e la liquidazione della spesa avvengono nel modo seguente:

un primo acconto pari al 50% del contributo previa dimostrazione dell'inizio dei lavori;

un ulteriore acconto pari al 40% del contributo previa dimostrazione, da parte dei beneficiari, di avere effettivamente pagato i due terzi del primo acconto;

il 10% previo collaudo o certificazione di regolare esecuzione dei lavori resa da tecnici incaricati dall'ente delegato e dietro prova della corrispondenza dell'importo dei lavori eseguiti all'importo dei lavori ammessi a contributo.

Nel caso in cui i lavori risultino in chiusura di importo inferiore, il contributo regionale dovrà essere ridotto in proporzione.

Per gli acquisti, il contributo verrà erogato a presentazione della regolare documentazione di spesa.

Art. 10.
Vincoli di destinazione

Gli ambienti nei quali è esercitata l'acquacoltura sono vincolati alla specifica destinazione per la quale è concesso il contributo per la durata di cinque anni dalla data di integrale liquidazione dello stesso. In tale periodo non è ammessa la vendita del bene o il cambiamento della sua destinazione, pena la revoca e la restituzione del contributo.

Art. 11.
Modalità delle deleghe

Nell'esercizio delle funzioni amministrative gli enti delegati sono tenuti ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli articoli 59 e 60 dello statuto regionale.

Nel corso del rapporto di delega, il consiglio e la giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni regionali delegate.

Le direttive della giunta possono contenere indicazioni vincolanti nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano sentiti gli enti delegati.

Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

In caso di inerzia dell'ente delegato, la giunta regionale può invitarlo a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, al compimento del singolo atto, provvede direttamente la giunta.

La revoca delle funzioni delegate è ammessa per legge, di norma, nei confronti di tutti i soggetti delegati.

La revoca nei confronti del singolo delegato è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi e delle direttive regionali.

Gli enti delegati debbono, nell'emanazione degli atti concernenti le funzioni delegate, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornire reciprocamente, a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 12.
Acque salmastre

Ai fini della presente legge non si applicano nelle acque salmastre le disposizioni di cui agli articoli 37 e 80, ultimo comma, della legge regionale del 6 agosto 1979, n. 25.

Art. 13.
Copertura finanziaria

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e per la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale della S.p.a. S.I.VAL.CO., volta al conseguimento degli scopi di cui al precedente art. 1, è disposta un'autorizzazione di spesa complessiva di L. 7.252.000.000 per il triennio 1981-83, di cui lire 6.752.000.000 per la concessione di contributi nell'ambito del programma regionale coordinato nazionalmente per l'acquacoltura, in ragione di L. 1.300.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1981, e di L. 500.000.000 per la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale della S.I.VAL.CO. S.p.a. in ragione di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio 1981.

Le quote di autorizzazione di spesa relative al biennio 1982-83 saranno determinate dalla legge di bilancio di ciascun esercizio a norma dell'art. 12, comma primo, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La copertura finanziaria della intera spesa autorizzata dalla presente legge è assicurata dall'assegnazione di pari importo spettante alla regione Emilia-Romagna sulla legge 24 dicembre 1977, n. 984 «Quadrifoglio», in corrispondenza del progetto «Acquacoltura» coordinato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, autorizzato dal C.I.P.A.A. con decisione del 21 dicembre 1979.

La spesa complessiva di L. 7.252.000.000 trova allocazione nell'ambito del programma 11 «Acquacoltura e sviluppo delle attività collegate alla pesca» settore 03 «Industria, cooperazione, artigianato e problemi del lavoro» - Sezione 3ª «Attività produttive», al cap. 24060 «Attuazione del programma regionale coordinato nazionalmente per l'acquacoltura» del bilancio di previsione per l'esercizio 1981 e del bilancio pluriennale 1981-83, dal quale è autorizzato lo storno per l'importo complessivo di L. 500.000.000, di cui L. 200.000.000 a carico dell'esercizio 1981, a favore di un apposito capitolo di spesa n. 24055 «Partecipazione della Regione alla S.I.VAL.CO. S.p.a. per lo sviluppo e la valorizzazione dell'itticoltura nelle acque interne lagunari» che verrà istituito sul bilancio di previsione a partire dall'esercizio 1981.

Art. 14.
Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 24055. — Partecipazione della Regione alla S.I.VAL.CO. S.p.a. per lo sviluppo e la valorizzazione dell'itticoltura nelle acque interne lagunari (c.n.i.) (parte 1ª, sezione 3ª, settore 03, programma 11, rubrica 1ª «Interventi per l'acquacoltura») (classif. I.S.T.A.T.: 02 - funz. di sviluppo; 01 funz. propria; 02 titolo 2°; 10 classif. funz.; 40 classif. econ.; 14 classif. per settori d'intervento; 30 classif. econ. di 2° grado):

competenza . . . . L. 200.000.000
cassa . . . . » 200.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 24060. — Attuazione del programma regionale coordinato nazionalmente per l'acquacoltura:

competenza . . . . L. 200.000.000
cassa . . . . » 200.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 4 settembre 1981

TURCI

(5481)

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1981, n. 30.

Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 107 *dell'8 settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La regione Emilia-Romagna si propone con la presente legge:

a) di promuovere il miglioramento delle funzioni produttive, ecologiche e sociali dei boschi esistenti;

b) di favorire l'ampliamento della superficie boscata per scopi produttivi nonché per la tutela dell'ambiente in genere e, in particolare, per il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni montani e di quelli collinari di cui all'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

c) di favorire l'attuazione di impianti specializzati da legno e di piante officinali;

d) di incentivare la migliore attuazione dei lavori forestali e la prima lavorazione dei prodotti del bosco e del sottobosco, col fine di migliorare l'occupazione nei territori montani.

e) di assicurare al patrimonio silvo-pastorale privato e pubblico attraverso appositi strumenti, normative e provvedimenti promozionali, una efficace tutela ed un'adeguata gestione tecnica;

f) di favorire la propaganda e la divulgazione nel settore forestale;

g) di promuovere la ricerca e la sperimentazione per i settori e per gli scopi sopra indicati.

La Regione persegue gli obiettivi indicati nel presente articolo nel quadro della programmazione regionale e in particolare dei piani di settore, nonchè degli indirizzi stabiliti in materia dalla legislazione nazionale e comunitaria.

Capo I

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI

Art. 2.
Programma degli interventi

Ai fini di provvedere alla programmazione nel settore forestale ed in relazione alle indicazioni contenute nei piani e nei programmi nazionali, la Regione provvede alla elaborazione dell'inventario dei boschi ricadenti nel proprio territorio. Provvede inoltre alla elaborazione della carta, di validità decennale, dei terreni nudi e suscettibili di rimboschimento e dei boschi da migliorare.

Gli enti delegati di cui all'art. 16, entro il 31 ottobre di ogni anno, presentano alla Regione per l'approvazione i programmi annuali di intervento per l'esercizio finanziario successivo, relativamente ai territori di rispettiva competenza. Detti programmi vengono predisposti per i territori montani in armonia con i piani di sviluppo economico-sociale delle comunità montane e per il restante territorio con i piani territoriali di coordinamento comprensoriale.

Art. 3.
Interventi di iniziativa pubblica

Sono da considerarsi di iniziativa pubblica gli interventi, comprese le opere di servizio direttamente connesse, inclusi nei piani di cui all'art. 2 e promossi dagli enti delegati di cui all'art. 16, miranti ai fini indicati alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 riconosciuti di particolare rilevanza sociale. Detti interventi sono a totale carico della Regione qualora siano attuati nei territori classificati montani ed in quelli soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi delle leggi vigenti. Negli altri territori possono essere parimenti a totale carico della Regione gli interventi di iniziativa pubblica interessanti il demanio ed il patrimonio indisponibile degli enti locali territoriali e di altre amministrazioni pubbliche.

Per l'esecuzione dei lavori previsti nel presente articolo sono di norma preferite, a parità di condizioni, le cooperative, o loro consorzi, formate in prevalenza da lavoratori agricoli e forestali operanti nel territorio.

Le opere previste nel presente articolo possono essere dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 4.
Interventi di iniziativa privata

Gli enti delegati provvedono all'erogazione di contributi in conto capitale per l'attuazione di interventi di iniziativa privata per le finalità di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*), comprese le opere di servizio direttamente connesse.

I contributi di cui al comma precedente sono stabiliti, in rapporto alla spesa ritenuta ammissibile, per i territori classificati montani ai sensi delle norme vigenti, per quelli soggetti a vincolo idrogeologico, e per i territori collinari delimitati ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nelle seguenti misure a seconda del tipo di intervento:

a) per il miglioramento dei boschi esistenti e per la conversione dei boschi cedui in boschi di alto fusto: contributo fino al 90 % della spesa ammessa; per i tagli colturali e per la conversione dei boschi cedui in boschi di alto fusto la spesa ammessa a contributo dovrà computarsi al netto del valore della massa legnosa ritraibile;

b) per la costituzione di nuovi boschi permanenti e per la ricostituzione di boschi degradati, ovvero danneggiati da avversità, con particolare riguardo ai castagneti da frutto: contributo fino al 90 % della spesa ammessa;

c) per l'attuazione di impianti con i criteri dell'arboricoltura specializzata da legno: contributi fino al 70 % della spesa ammessa;

d) per il miglioramento e la razionale utilizzazione dei pascoli degradati: contributo fino al 75 % della spesa ammessa;

e) per la realizzazione di impianti di essenze officinali e di colture in campo di prodotti tipici del sottobosco: contributo fino al 60 % della spesa ammessa.

Per i restanti territori le misure massime dei contributi sopra indicati vengono ridotte rispettivamente al 60 % per la lettera *a*), al 70 % per la lettera *b*) e al 50 % per la lettera *c*).

Le provvidenze previste nel presente articolo possono essere concesse per una sola volta per lo stesso terreno e per una superficie superiore a un ettaro. Detti limiti non si applicano per la realizzazione degli impianti di cui alla precedente lettera *e*). Sono ammesse deroghe solo in casi di danni derivanti da accertata calamità naturale.

Nell'ambito dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali di cui alla legge regionale 5 maggio 1977, n. 18, possono prevedersi anche le opere di rimboschimento e di miglioramento dei boschi esistenti. In tal caso il piano di sviluppo aziendale o interaziendale è approvato previo parere dell'ente delegato competente ai sensi della presente legge.

Art. 5.
Interventi a favore della pioppicoltura

Per favorire lo sviluppo della pioppicoltura sono previste le seguenti provvidenze:

contributo in conto capitale fino ad un massimo del 30 % della spesa ammessa (elevabile fino al 40 % per i territori di cui al secondo comma dell'art. 4) o, in alternativa, contributi in conto interessi sulla spesa ammessa a mutuo decennale.

Allorché i beneficiari siano cooperative agricole o cooperative operanti nel settore della produzione e trasformazione del legno, la misura massima del contributo in conto capitale di cui sopra è elevabile fino al 50 % nei territori di cui al secondo comma dell'art. 4 e fino al 40 % nei rimanenti territori.

I contributi previsti nel presente articolo possono essere concessi una sola volta per lo stesso terreno e superfici inferiori ai 6 ettari. Tali limiti non si applicano per gli impianti di ripa e fasce frangivento.

Art. 6.
Opere di servizio forestale

Possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 60 % della spesa ammessa per la realizzazione o il ripristino di opere di servizio forestale direttamente connesse a quelle di miglioramento e all'esbosco per complessi forestali non inferiori a 150 ettari.

Se dette opere si riferiscono a boschi di proprietà collettiva (usi civici, comunalie, comunelli e consorzi utilisti), a consorzi di proprietari di cui all'art. 8 o a boschi gestiti con piani economici approvati, la misura del contributo in conto capitale può essere elevata fino al 70 % della spesa ammessa.

Le opere che fruiscono dei contributi di cui all'art. 4 ed interessanti più fondi, ovvero le opere che non possono essere eseguite se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nel fondo finitimi, possono essere dichiarate di interesse comune nonché di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 7.
Incentivi per migliorare l'attuazione dei lavori forestali e per la trasformazione dei prodotti del bosco e del sottobosco

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto interessi a favore di cooperative o loro consorzi e dei consorzi di cui agli articoli 8 e 9 operanti nei territori di cui al secondo comma dell'art. 4.

a) su prestiti a tasso agevolato fino a cinque anni per l'acquisto di macchine e di attrezzature occorrenti per l'esecuzione di lavori forestali e per la prima lavorazione dei prodotti del bosco e del sottobosco e delle piante officinali;

b) sui mutui a tasso agevolato di durata fino a venti anni, oltre al periodo di preammortamento di durata non superiore a due anni, per la realizzazione dei fabbricati occorrenti per la medesima finalità di cui alla lettera *a*).

Il contributo negli interessi sui prestiti di cui alla lettera *a*) può essere anticipato in unica soluzione dalla Regione agli istituti ed enti esercenti il credito agrario, scontando alla attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale. L'attualizzazione delle rate quinquennali suddette viene determinata in base ad apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e gli istituti esercenti il credito agrario.

Art. 8.
Consorzi per la gestione tecnico-economica dei boschi privati

Per le finalità indicate nell'art. 1, lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*), possono costituirsi, volontariamente o per iniziativa degli enti delegati, consorzi tra proprietari e conduttori di terreni per realizzare convenienti unità di intervento e di gestione silvo-pastorale.

Ai sensi dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, in carenza di iniziative volontarie, gli enti delegati possono costituire coattivamente i consorzi di cui al precedente comma nell'ambito di unità territoriali organiche non inferiori a 500 ettari di terreni boscati o destinati al rimboschimento.

La giunta regionale, sentite le organizzazioni regionali delle comunità montane e delle province e il circondario di Rimini, nonché le organizzazioni regionali delle associazioni professionali e cooperative interessate, adotta, con il concorso della competente commissione consiliare, lo statuto-tipo per i consorzi di cui al presente articolo.

Lo statuto del consorzio dovrà indicare le norme di elezione dei propri organismi amministrativi, quelle di funzionamento del consorzio stesso nonché i criteri di ripartizione degli oneri tra i consorziati, necessari per realizzare le opere previste e per l'adempimento degli altri fini istituzionali.

I consorzi di cui al presente articolo usufruiscono con priorità dei contributi previsti negli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente legge e nelle misure massime ivi indicate.

I consorzi possono includere nei progetti da essi elaborati e per le opere eseguite direttamente una percentuale per le spese di progettazione e direzione lavori nella misura massima del 6% della spesa ammessa.

In alternativa i consorzi possono usufruire dell'assistenza tecnica gratuita da parte della Regione.

Gli enti delegati di cui all'art. 16 possono affidare a tali consorzi l'esecuzione diretta degli interventi di iniziativa pubblica di cui all'art. 3 per l'attuazione delle opere ricadenti nei territori dei consorzi medesimi, purché composti in maggioranza da piccoli proprietari e coltivatori diretti.

I consorzi gestiscono i propri beni silvo-pastorali secondo il piano economico ovvero secondo il piano di coltura e di conservazione di cui all'art. 10.

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali i consorzi possono usufruire anche della assistenza tecnica gratuita da parte dei servizi operativi dell'ente delegato competente in materia forestale.

Art. 9.
Provvedimenti per la gestione tecnico-economica dei boschi appartenenti ai comuni e ad altri enti

Per attuare una migliore gestione dei propri patrimoni silvo-pastorali, i comuni e gli altri enti proprietari di boschi o di terreni da rimboschire possono far parte dei consorzi di cui all'art. 8 o consorziarsi fra loro. In quest'ultimo caso per l'adozione dello statuto valgono le norme di cui al citato art. 8.

Alle aziende speciali consorziali costituite tra enti locali ed altri enti per la gestione e la custodia dei beni silvo-pastorali si applicano le disposizioni ed i benefici previsti per i consorzi volontari indicati nell'art. 8.

Nel caso di scioglimento delle aziende già esistenti: Consorzio delle Comunalie Parmensi (Parma) ed Azienda speciale consorziale Livello di Nasseta (Reggio Emilia), il personale assunto in data anteriore al 1° gennaio 1980 nelle forme previste dal regolamento di ciascun ente e che sarà in servizio al 31 dicembre 1980, verrà inquadrato a domanda nel ruolo unico del personale della regione Emilia-Romagna, per essere successivamente destinato alle comunità montane competenti per territorio.

Tale disposizione vale anche nel caso di trasformazione degli enti di cui al precedente comma nei consorzi volontari di cui alla presente legge, limitatamente al personale in eccedenza.

I comuni e gli altri enti debbono gestire il loro patrimonio silvo-pastorale in base a propri piani economici approvati dalla giunta regionale.

Art. 10.
Piani economici e piani di coltura e di conservazione

I piani economici di cui agli articoli 8 e 9 vengono normalmente elaborati a cura dei servizi operativi regionali e dell'azienda regionale delle foreste.

Gli enti delegati, accertata l'impossibilità ad elaborare i piani economici da parte dei servizi operativi regionali competenti e dell'azienda regionale delle foreste, possono autorizzare enti, consorzi, proprietà collettive, privati interessati a ricorrere a tecnici forestali, consorzi di bonifica operanti in montagna e istituzioni universitarie per l'elaborazione dei piani economici. In tal caso i richiedenti potranno usufruire di un contributo pari all'80 % della spesa ammessa per l'elaborazione del piano.

I piani economici dovranno contenere, oltre che le previsioni di carattere economico, anche le indicazioni relative alla migliore tutela dei boschi ai fini idrogeologici ed indicare per un periodo di almeno dieci anni le eventuali opere per il miglioramento al patrimonio e che possono beneficiare degli incentivi previsti nella presente legge.

In attesa della sua compilazione, il piano economico può essere sostituito per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un programma economico-colturale provvisorio predisposto con le modalità di cui al primo e secondo comma.

I boschi migliorati e i terreni rimboschiti con gli incentivi previsti nella presente legge dovranno essere gestiti secondo un piano di coltura e di conservazione approvato dagli enti delegati di cui all'art. 16.

La giunta regionale, in conformità degli atti di indirizzo politico-amministrativo deliberati dal consiglio regionale, emana le necessarie direttive per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo e provvede all'approvazione di piani economici, nonché dei programmi economico-colturali di cui al presente articolo, sentiti gli enti delegati di cui all'art. 16.

Art. 11.

Disposizioni sui tassi bancari

Per la fissazione dei tassi praticati dagli istituti finanziatori e dei tassi agevolati posti a carico dei beneficiari, si applicano le disposizioni previste dall'art. 43 della legge regionale 20 aprile 1979, n. 10.

Art. 12.

Incendi boschivi e difesa fitosanitaria

La Regione approva un piano quinquennale per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi ed un programma quinquennale per la difesa fitosanitaria forestale.

Nell'attuazione dei piani e dei programmi di cui al precedente comma, la Regione si avvale, oltre che dei servizi operativi centrali e periferici competenti, della collaborazione dell'azienda regionale delle foreste, dei consorzi di cui agli articoli 8 e 9 e delle cooperative agro-forestali.

Art. 13.

Prescrizioni di massima e di polizia forestale

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Regione, sentiti gli enti delegati, approva le prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Le prescrizioni di massima e di polizia forestale conterranno, tra l'altro, norme:

1) sulla gestione di impianti per l'arboricoltura da legno;

2) sulla circolazione di autoveicoli a motore nei boschi, sui pascoli e sui prati;

3) sulla regolamentazione delle discariche e dell'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura sui terreni boscati, sui prati e sui pascoli.

Art. 14.

Commissioni consultive comprensoriali

Nel caso di comprensori comprendenti territori vincolati ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, la commissione consultiva comprensoriale di cui all'art. 58 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è integrata da un esperto in scienze forestali designato dall'ufficio di presidenza del comitato comprensoriale.

Art. 15.

Impiego del Corpo forestale dello Stato

La Regione impiega il Corpo forestale dello Stato operante nel proprio territorio per l'espletamento delle funzioni trasferite o delegate dallo Stato in materia di forestazione, di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, di conservazione dell'ambiente naturale e del suolo.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, propone al Ministro dell'agricoltura e delle foreste una convenzione per l'impiego del Corpo forestale dello Stato.

Capo II

DELEGHE

Art. 16.

Deleghe

Ai fini della presente legge, alle comunità montane, alle amministrazioni provinciali ed al circondario di Rimini per i territori di rispettiva competenza, sono delegati:

1) la predisposizione e la presentazione alla Regione dei programmi annuali degli interventi di cui all'art. 2, secondo comma;

2) la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali;

3) il riconoscimento della particolare rilevanza sociale degli interventi di iniziativa pubblica di cui all'art. 3, primo comma;

4) l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 4, 5 e 6;

5) le funzioni amministrative relative alla esecuzione dei piani economici, ai piani di coltura e di conservazione;

6) la costituzione dei consorzi di cui agli articoli 8 e 9 e l'approvazione dei rispettivi statuti e la vigilanza;

7) l'assistenza tecnica in materia forestale a favore dei consorzi di cui agli articoli 8 e 9 e di altri soggetti previsti dalla presente legge;

8) le funzioni amministrative connesse all'applicazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Gli enti di cui al primo comma, inoltre, per la rispettiva competenza territoriale:

1) collaborano con la Regione nell'elaborazione dell'inventario dei boschi e della carta dei terreni suscettibili di rimboschimento e dei boschi da migliorare di cui all'art. 2, primo comma;

2) trasmettono annualmente alla Regione, in ordine motivato di priorità, le domande presentate per l'ottenimento dei benefici di cui agli articoli 7 e 10, secondo comma;

3) esprimono parere su piani aziendali o interaziendali nel caso previsto all'art. 4, ultimo comma;

4) esprimono parere sui programmi annuali degli interventi predisposti dall'Azienda regionale delle foreste;

5) possono richiedere all'Azienda regionale delle foreste l'intervento per la gestione e la tutela di parchi, riserve naturali ed altre aree protette ai sensi dell'art. 19, quinto comma.

Art. 17.

Modalità delle deleghe

Nel corso del rapporto di delega, il consiglio e la giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni delegate.

Le direttive della giunta regionale possono contenere indicazioni vincolanti per gli enti delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli Enti delegati.

Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

In caso di inerzia dell'ente delegato, la giunta regionale può invitare l'ente stesso a provvedere entro congruo termine; decorso il quale, al compimento del singolo atto può provvedere direttamente la giunta stessa.

La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è ammessa, con legge, di norma nei confronti di tutti gli enti delegati.

La revoca nei confronti del singolo ente delegato è ammessa, sempre con legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi e delle direttive regionali.

Gli enti delegati debbono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione alla delega di cui sono destinatari.

Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

Capo III

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1974, N. 18 ISTITUTIVA DELL'AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE

Art. 18.

Azienda regionale delle foreste

L'azienda regionale delle foreste, istituita con legge regionale 25 maggio 1974, n. 18, è disciplinata dal presente capo III.

L'azienda è munita di personalità giuridica ed ha sede nel capoluogo della regione.

Art. 19.

Finalità e compiti

L'azienda regionale delle foreste provvede alla gestione tecnica ed amministrativa nonché alla tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile regionale.

In particolare, l'azienda regionale delle foreste, nell'ambito delle direttive programmatiche del consiglio regionale, persegue i seguenti fini:

contribuisce alla difesa del suolo, al ripristino ed al miglioramento degli equilibri ecologici dei terreni sui quali ricadono i beni affidati alla sua gestione;

assicura la migliore conservazione dei beni amministrati in relazione alle funzioni protettive, ricreative, scientifiche e didattiche, nonché produttive da essa svolte;

promuove e partecipa alle attività di ricerca e di sperimentazione nel campo delle foreste e del relativo ambiente, dell'utilizzazione del legno e di altri prodotti del bosco, attuate da istituti o enti specializzati;

svolge attività di propaganda forestale.

L'azienda regionale delle foreste, inoltre, gestisce le attività vivaistiche regionali, al fine di assicurare il materiale di propagazione nella quantità e qualità necessarie per attuare i rim-

boschimenti, sia nelle proprietà amministrate dall'azienda, sia nelle altre proprietà pubbliche e private, secondo i programmi stabiliti nel precedente art. 2.

Su specifica richiesta dell'ente delegato l'azienda regionale delle foreste può svolgere attività di assistenza tecnica ed amministrativa, ivi compresi i piani economici, nel settore forestale a favore di enti pubblici, di consorzi di cui ai precedenti articoli 8 e 9, di cooperative e di imprenditori singoli od associati operanti nel settore forestale.

All'azienda regionale delle foreste può essere affidata su richiesta dell'ente delegato la gestione e la tutela di parchi e riserve naturali ed in genere di aree protette per la conservazione della natura, costituite dalla Regione ed appartenenti a proprietà demaniali, ad Enti pubblici e collettivi e a privati.

Per lo svolgimento dei compiti di cui ai precedenti commi quarto e quinto, l'azienda regionale delle foreste può avvalersi del Corpo forestale dello Stato nell'ambito della convenzione di cui all'art. 15 della presente legge.

L'azienda regionale delle foreste può assumere la gestione dei beni silvo-pastorali appartenenti alle regioni limitrofe, sulla base di specifiche intese fra le regioni interessate, qualora ciò si renda conveniente ai fini di una coordinata gestione tecnico-amministrativa e con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977.

I programmi degli interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio affidato all'Azienda regionale delle foreste sono approvati dalla Regione previo il parere degli enti delegati competenti per territorio.

Art. 20.
Patrimonio

Il patrimonio dell'azienda è costituito esclusivamente da beni mobili, compresi quelli esistenti presso le foreste, i terreni, i fabbricati e gli impianti gestiti.

L'azienda può partecipare alla istituzione o entrare a far parte dei consorzi di cui agli articoli 8 e 9 a parità di diritti e di obblighi con gli altri enti o privati e secondo le modaltà e le forme di rappresentanza stabilite negli statuti consortili, purché la sua partecipazione non rappresenti oltre il 40% della totale superficie dei terreni consorziati.

Art. 21.
Organi

Sono organi dell'azienda:

a) il presidente;

b) la commissione amministratrice;

c) il collegio dei revisori.

Art. 22.
Il presidente

Il presidente dell'azienda viene eletto dal consiglio regionale con le procedure previste dall'art. 62 dello statuto della regione.

Il presidente è il legale rappresentante dell'azienda; convoca e presiede la commissione amministratrice e ne attua le deliberazioni; compie gli altri atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'azienda e sovraintende alla sua gestione.

Art. 23.
La commissione amministratrice

La commissione amministratrice è composta dal presidente e da dodici membri, di cui cinque espressi dalla minoranza, eletti dal consiglio regionale.

La commissione amministratrice è costituita con decreto del presidente della Regione.

I suoi componenti durano in carica cinque anni e, in ogni caso, fino al termine del mandato del consiglio regionale che li ha eletti. In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione, fatta salva la proporzione di cui al primo comma, dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.

La commissione può essere sciolta con decreto del presidente della Regione, su conforme deliberazione del consiglio regionale, per gravi deficienze o irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'azienda o da procurare danni irreparabili al patrimonio affidatole.

Art. 24.
Compiti della commissione amministratrice

La commissione amministratrice provvede a:

a) deliberare il programma quinquennale e i piani-stralcio annuali di gestione e di miglioramento;

b) deliberare il bilancio preventivo e le variazioni che occorra apportare ad esso nel corso dell'esercizio;

c) deliberare il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico dei beni propri e di quelli ad essa affidati ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 1974, n. 18, previa relazione del collegio dei revisori;

d) adottare i piani economici ed approvare i piani relativi al miglioramento del patrimonio silvo-pastorale affidato all'azienda;

e) proporre alla Regione l'acquisizione di boschi, terreni ed altri immobili;

f) deliberare in ordine alle concessioni ed a qualsiasi altro rapporto con terzi di durata non superiore a nove anni per l'uso dei beni silvo-pastorali e relative infrastrutture appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione e gestiti dall'azienda, nonché in ordine all'utilizzazione diretta dei prodotti disponendo di tutti gli introiti conseguenti le operazioni suddette a norma dell'art. 34, lettera *e*), della presente legge;

g) formulare alla Regione pareri e proposte in ordine alle modifiche alla consistenza, alla destinazione ed utilizzazione ed alla costituzione di diritti reali sui beni diversi da quelli silvo-pastorali e relative infrastrutture già inclusi nel demanio forestale dello Stato o nel patrimonio dell'A.S.F.D. (Azienda dello Stato per le foreste demaniali) e trasferiti alla Regione;

h) deliberare sugli atti e contratti, necessari per l'attività aziendale, che comportino una spesa superiore a lire 10 milioni; se la spesa è inferiore, vi provvede direttamente il presidente, informando immediatamente la commissione amministratrice;

i) deliberare sull'accettazione di lasciti, donazioni e di ogni altro atto di liberalità;

l) deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni;

m) deliberare sull'organizzazione degli uffici;

n) proporre al consiglio regionale il regolamento organico del personale dell'azienda;

o) formulare le richieste di comando del personale regionale;

p) provvedere alla designazione del direttore;

q) deliberare su tutti gli altri affari che ad essa siano sottoposti dal presidente.

Art. 25.
Riunioni e deliberazioni della commissione amministratrice

Le riunioni della commissione amministratrice sono convocate dal presidente.

L'avviso di convocazione, con la indicazione degli oggetti da trattare, deve essere spedito ai componenti almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, la commissione amministratrice può essere convocata, a mezzo di comunicazione telegrafica, con preavviso di quarantotto ore.

Il presidente ha l'obbligo di convocare la commissione ogni trimestre e quando ne facciano richiesta almeno tre commissari.

La commissione amministratrice delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei voti.

Art. 26.
Provvedimenti urgenti

Nei casi di assoluta necessità ed urgenza, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 24, il presidente compie gli atti e assume i provvedimenti che si rendano indispensabili per la tutela del patrimonio affidato all'azienda.

Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e dovranno essere sottoposti alla ratifica della commissione amministratrice nella sua prima riunione.

In caso di mancata ratifica, la commissione amministratrice adotta le deliberazioni necessarie per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti non ratificati.

Art. 27.
Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori è composto di tre membri eletti, con voto limitato a due, dal Consiglio regionale.

Esso esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico.

Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Presidente della Regione.

I suoi componenti durano in carica cinque anni e decadono in ogni caso al termine del mandato del consiglio regionale che li ha eletti. In caso di dimissioni o di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.

Art. 28.
I vicepresidenti

La commissione amministratrice, nella sua prima seduta, elegge al proprio interno due vicepresidenti, di cui uno designato dalla minoranza.

I vicepresidenti sostituiscono, a turno, il presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 29.
Compensi al presidente, ai vicepresidenti, ai commissari ed ai revisori

I compensi del presidente, dei vicepresidenti, dei commissari e dei revisori sono stabiliti con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 30.
Il direttore

Il direttore dell'azienda è nominato dal presidente della Regione su designazione della commissione amministratrice dell'azienda.

Il direttore dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'azienda e ne risponde alla commissione amministratrice e al presidente; cura l'esecuzione delle deliberazioni della commissione amministratrice e dei provvedimenti del presidente; esercita gli altri compiti inerenti alla gestione che gli siano affidati dal presidente o dalla commissione amministratrice. Il direttore è equiparato, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 12 del 23 aprile 1979, al responsabile dei servizi regionali.

Art. 31.
Personale

Alla determinazione dell'organico dell'azienda ed all'assegnazione del relativo personale provvederà la Regione a norma degli articoli 45 e seguenti della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12.

Il personale comandato opera alle dipendenze degli organi dell'azienda e il servizio da esso prestato presso l'azienda stessa è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso l'amministrazione regionale.

Art. 32.
Vigilanza e controlli sull'attività

Copia delle deliberazioni della commissione amministratrice, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa al presidente della Regione entro dieci giorni dalla loro adozione.

Il presidente della Regione, entro venti giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali la deliberazione diventa esecutiva, ha facoltà di sospendere i termini e di chiedere agli organi deliberanti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero di riesaminare l'atto stesso. Ricevuti i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio, ovvero se l'atto del quale sia stato richiesto il riesame venga riapprovato, il presidente della Regione può chiederne alla giunta regionale l'annullamento, anche per motivi attinenti al merito, che deve essere pronunciato entro dieci giorni dal ricevimento dei chiarimenti o degli elementi integrativi di giudizio ovvero dell'atto riapprovato. Decorso tale termine, la deliberazione diviene esecutiva.

Copia delle deliberazioni, rese esecutive, viene trasmessa al presidente del consiglio regionale, che ne cura l'inoltro alla competente commissione consiliare.

Le funzioni del presidente della Regione, di cui ai commi precedenti possono essere delegate con proprio atto ad un assessore.

Sono soggette all'approvazione del consiglio regionale le deliberazioni di cui all'art. 24, lettere *a*), *b*), *c*) nonché *h*) per gli importi di spesa superiori a cento milioni.

Il rendiconto consuntivo, con allegata la relazione del collegio dei revisori dei conti, è presentato al consiglio regionale, per la ratifica, entro il 30 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

Art. 33.
Bilancio dell'azienda

L'azienda ha un proprio bilancio che viene allegato al bilancio della Regione e contestualmente ad esso approvato dal consiglio regionale.

Il bilancio di previsione deve essere presentato alla giunta regionale entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 30 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 34.
Finanziamenti

L'amministrazione regionale concorre nelle spese di impianto e di gestione dell'Azienda regionale delle foreste erogando un contributo ordinario annuo a carico del proprio bilancio.

L'azienda realizza i propri compiti mediante le seguenti entrate:

a) contributi ordinari della Regione;
b) contributi straordinari della Regione;
c) eventuali contributi dello Stato;
d) eventuali contributi di enti locali;
e) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione dell'azienda;
f) proventi derivanti da lasciti, donazioni e ogni altro atto di liberalità;
g) eventuali altri entrate o contributi.

Gli eventuali utili netti di gestione risultanti dal conto economico di esercizio sono devoluti al bilancio della Regione.

Alle eventuali perdite si fa fronte mediante contributi straordinari a carico del bilancio regionale.

Art. 35.
Esecuzione di opere

All'esecuzione delle opere relative alla manutenzione, al miglioramento e alla sistemazione del patrimonio ad essa affidato, l'azienda provvede o in amministrazione diretta o mediante affidamento a terzi con preferenza, a parità di condizioni, alle cooperative di lavoratori forestali.

Quando l'azienda provvede in amministrazione diretta si avvale di operai avventizi iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Art. 36.
Regolamento e funzionario delegato

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la commissione amministratrice predispone il regolamento di organizzazione e di gestione dell'azienda, da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale.

L'azienda è autorizzata, ai fini della gestione della spesa, ad operare attraverso il ricorso a funzionari delegati secondo le norme dell'apposito regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50.

La qualifica di funzionario delegato può essere attribuita anche ad organi esterni all'azienda, appartenenti all'amministrazione regionale, dello Stato e degli enti locali con espresso atto della commissione amministratrice dell'azienda.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
FINALI E TRANSITORIE

Art. 37.
Disposizioni finanziarie

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede a partire dal 1981 nel modo seguente:

a) per i contributi in capitale in favore di Enti locali di cui all'art. 3 della presente legge e per le spese inerenti agli interventi forestali di cui all'art. 2 della legge regionale 24 gen-

naio 1975, n. 6, mediante l'utilizzazione di quota parte delle assegnazioni statali sulla legge 27 dicembre 1977, n. 984 « Quadrifoglio » e gli stanziamenti previsti nel bilancio poliennale con riferimento ai capitoli 14070 e 14090, che andranno pertanto unificati;

b) per le spese inerenti agli investimenti forestali, di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge, utilizzando gli stanziamenti previsti nel bilancio poliennale con riferimento ai capitoli 14130 e 14170 che saranno pertanto unificati;

c) per le spese di cui all'art. 10 della presente legge utilizzando gli stanziamenti previsti nel bilancio poliennale con riferimento ai capitoli 14540 e 14545 che saranno pertanto unificati;

d) per le spese ed i contributi inerenti alle attività di sviluppo forestale, di cui all'art. 6 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6, utilizzan o quota parte degli stanziamenti previsti nel bilancio poliennale con riferimento ai capitoli 14420, 14440 e 14460, che saranno pertanto unificati;

e) per i contributi negli interessi sui prestiti a cinque anni di cui all'art. 7, lettera a) della presente legge, da anticipare in unica soluzione agli istituti ed enti esercenti il credito agrario scontando alla attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale, utilizzando quota parte degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale con riferimento al cap. 14520, del quale pertanto deve essere modificata la denominazione;

f) per i contributi negli interessi sui prestiti a venti anni, di cui alla lettera b) dell'art. 7 della presente legge, autorizzando appositi limiti di impegno a partire dal 1981 ed utilizzando la quota parte restante degli stanziamenti di cui al cap. 14520 del quale sarà conseguentemente modificata la denominazione.

La parte residua della assegnazione concernente il triennio 1979-81 spettante alla Regione sulla legge 27 dicembre 1977, n. 984, da devolversi ad interventi di forestazione, è fin da ora destinata per intero alle spese ed ai contributi per gli investimenti forestali di competenza pubblica e privata, di cui al primo comma del presente articolo.

I limiti d'impegno di cui alla precedente lettera f) del primo comma del presente articolo sono a carico del bilancio della Regione per i primi dieci anni di preammortamento ed ammortamento, per passare successivamente a carico del bilancio dello Stato a norma dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 « Quadrifoglio ».

Per i finanziamenti dell'Azienda regionale delle foreste, di cui all'art. 34, secondo comma, lettere a) e b) della presente legge, si provvederà come segue:

lettera a): utilizzando gli stanziamenti previsti nel bilancio poliennale con riferimento ai capitoli 14600 e 14615 che saranno pertanto unificati;

lettera b): utilizzando lo stanziamento previsto nel bilancio poliennale con riferimento al cap. 14050, di cui si dispone il trasferimento dalla rubrica 1ª alla rubrica 3ª.

Gli impegni pluriennali già assunti sugli stanziamenti di cui ai sopracitati capitoli di spesa si intendono confermati e trasferiti d'ufficio da parte della ragioneria della Regione sui corrispondenti capitoli dei bilanci 1981 e successivi, di nuova istituzione.

Art. 38.

Abrogazione di articoli della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6

Gli articoli 3 e 4, nonché l'ottavo comma dell'art. 8 della legge regionale del 24 gennaio 1975, n. 6, sono abrogati.

Sono altresì abrogate le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge alla regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 4 settembre 1981

TURCI

(5482)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812710)